

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2011

relativa alla quantità, per tutta l'Unione, delle quote di cui all'articolo 3 *sexies*, paragrafo 3, lettere da a) a d), della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/389/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3 *sexies*, paragrafo 3, lettere da a) a d),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3 *sexies*, paragrafo 3, lettere da a) a d), della direttiva 2003/87/CE stabilisce che, prima dell'inizio di ciascun periodo di scambio, la Commissione adotta una decisione che fissi la quantità totale di quote da assegnare, da vendere all'asta, da collocare nella riserva speciale di cui all'articolo 3 *septies*, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, e da assegnare a titolo gratuito agli operatori aerei. Tali quantità sono determinate aritmeticamente a partire dalla quantità di emissioni storiche del trasporto aereo, che la decisione 2011/149/UE della Commissione, del 7 marzo 2011, sulle emissioni storiche del trasporto aereo ai sensi dell'articolo 3 *quater*, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità ⁽²⁾, ha fissato a 219 476 343 tonnellate di CO₂.
- (2) A seguito del suo adeguamento in occasione dell'integrazione della direttiva 2003/87/CE nell'accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 6/2011 del 1° aprile 2011 che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE ⁽³⁾, l'articolo 3 *sexies*, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE prevede inoltre il calcolo delle quantità di quote per tutto il SEE da parte del Comitato misto SEE nel momento dell'integrazione della presente decisione nell'accordo SEE.
- (3) Ai sensi dell'articolo 3 *sexies*, paragrafo 3, lettera e), e dell'articolo 3 *septies*, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2003/87/CE (inseriti in sede di integrazione nell'accordo SEE), la Commissione determina il parametro di riferimento per tutto il SEE, che deve essere basato sulle quantità di quote per l'intero SEE fissato dal Comitato misto SEE. Di conseguenza, il parametro di riferimento può essere determinato solo dopo che il Comitato misto SEE ha stabilito le quantità per tutto il SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il numero totale di quote per tutta l'Unione di cui all'articolo 3 *quater*, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 è 212 892 053.
2. Il numero totale di quote per tutta l'Unione di cui all'articolo 3 *quater*, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE per ogni anno del periodo che inizia il 1° gennaio 2013 è 208 502 526.

Articolo 2

1. Il numero totale di quote per tutta l'Unione di cui all'articolo 3 *quinqüies*, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 è 31 933 808.
2. Il numero totale di quote per tutta l'Unione di cui all'articolo 3 *quinqüies*, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE per ogni anno del periodo che inizia il 1° gennaio 2013 è 31 275 379.

Articolo 3

Il numero totale di quote per tutta l'Unione di cui all'articolo 3 *septies*, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE relativo alla riserva speciale è 50 040 608.

Articolo 4

1. Il numero totale di quote per tutta l'Unione di cui all'articolo 3 *sexies*, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2003/87/CE per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 è 180 958 245.
2. Il numero totale di quote per tutta l'Unione di cui all'articolo 3 *sexies*, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2003/87/CE per ogni anno del periodo che inizia il 1° gennaio 2013 è 170 972 071.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

⁽²⁾ GU L 61 dell'8.3.2011, pag. 42.

⁽³⁾ GU L 93 del 7.4.2011, pag. 35.